



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Anno 2020 | n. 1

FOGLIO DI INFORMAZIONE

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

INDICE

1. CONSULENTI E AUSILIARI
2. MAGISTRATURA ONORARIA
3. SERVIZI DI CANCELLERIA
4. CONTRIBUTO UNIFICATO

CONSULENTI E AUSILIARI

Prov. 23 ottobre 2019

Onorari dovuti al consulente tecnico - Prenotazione a debito - Dichiarazione di incostituzionalità - Sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 2019

La Corte costituzionale, con sentenza n. 217 del 1 ottobre 2019, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario”. Tenuto conto di tale pronuncia, dunque, il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell’ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell’Erario quando la spesa sia eseguita nell’interesse della parte stessa, così come previsto dall’articolo 131, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (in forza del quale, come noto, “per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito ed altre sono anticipate dall’erario”); conseguentemente,

l’ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l’ufficio spese pagate dall’Erario, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie. Preme infine rammentare che rimane comunque in vigore la disposizione dell’art. 133 del testo unico, in forza del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. Da ciò consegue che il provvedimento che definisce il giudizio, tenuto conto del principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., dovrà individuare la parte a carico della quale dovranno essere poste le spese del giudizio che, ove diversa da quella ammessa al patrocinio a carico dello Stato, sarà tenuta ad effettuare il pagamento a favore dello Stato. Tale norma, infatti, è volta a fornire lo Stato di un titolo valido attraverso il quale procedere al recupero delle spese processuali anticipate e prenotate a debito per conto della parte ammessa al beneficio del patrocinio pubblico, ricordando che, sulla base dell’attuale sistema normativo (non intaccato dalla pronuncia della Corte costituzionale oggetto di disamina), il recupero dovrà avvenire secondo i criteri fissati dall’articolo 134 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto di quanto già indicato nella nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 16318 dell’8 febbraio 2011.

MAGISTRATURA ONORARIA

Prov. 23 ottobre 2019

Indennità - Giudici dei tribunali per i minorenni - Presupposti per la liquidazione - Anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2017

Per la liquidazione degli esperti dei tribunali per i minorenni, ancorché immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, continuano

ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 273. Deve essere esclusa l'applicabilità agli esperti dei tribunali per i minorenni delle disposizioni di cui dell'art. 25 del d.lgs. 116/2017 (relative alla nuova regolamentazione previdenziale e, in particolare, alla tutela contro gli infortuni), non applicandosi la nuova disciplina della magistratura onoraria alla categoria degli esperti dei tribunali per i minorenni. Anche per quanto concerne la natura fiscale del compenso percepito dagli stessi nulla è cambiato rispetto al passato e, pertanto, continua ad applicarsi la normativa tributaria di riferimento. A ciò si aggiunge che, peraltro, gli esperti dei tribunali per i minorenni, quali ausiliari del giudice, vengono pagati con i fondi del capitolo 1360 e non con quelli del capitolo 1362, dedicato specificamente alla magistratura onoraria.

MAGISTRATURA ONORARIA

Prov. 2 luglio 2019

Indennità - Giudici di pace - stranieri - proroga del trattenimento - riesame del decreto di convalida

Al giudice di pace non può essere corrisposta alcuna indennità né per le udienze e per i provvedimenti di proroga del trattenimento degli stranieri (in questi termini, peraltro, si era espresso anche l'Ufficio legislativo con nota prot. LEG n. 3019.U del 10 giugno 2013), né per i provvedimenti di riesame del decreto di convalida del trattenimento, istituito di creazione giurisprudenziale non previsto dal d.lgs. 286/1998.

MAGISTRATURA ONORARIA

Prov. 3 giugno 2019

Indennità - Giudici dei tribunali per i minorenni - Presupposti per la liquidazione - Anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2017

Con circolare di questa Direzione generale n. 48171 del 2.4.2009 (*Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Articolo 3-bis del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con legge 28 novembre 2008, n. 186*), è stato chiarito che le disposizioni previste per i G.O.T. "si applicano anche agli esperti di tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 66, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 T.U. spese di giustizia, il quale rinvia alla disciplina prevista per i giudici

onorari di tribunale. Anche in tali casi non potranno essere corrisposte indennità al di fuori di quelle dovute per le attività di udienza civile e penale". La legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace) e il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (con l'art. 33, comma 2) hanno disposto che l'attuale normativa sulla liquidazione delle indennità alla magistratura onoraria è abrogata a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (ovverosia dal 15 agosto 2021). Orbene, laddove le attività svolte dai magistrati onorari al di fuori dei locali dell'ufficio siano necessarie per l'istruzione dei provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni - in quanto svolte su delega del tribunale stesso e risultanti da apposita verbalizzazione, che costituisce parte integrante degli atti del procedimento nell'ambito del quale le attività stesse sono poste in essere - esse sono da considerare "di udienza" ai fini della liquidazione della indennità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

MAGISTRATURA ONORARIA

Prov. 28 giugno 2019

Indennità - vice procuratori onorari - d.lgs. n. 116 del 2017

Ai V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 non possono essere liquidate indennità per attività diverse da quelle delegabili "a norma delle vigenti disposizioni di legge", ossia quelle di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 116/2017. Si precisa, peraltro, che essendo la disposizione di cui all'art. 4 d.lgs. n. 273/1989 una norma di spesa, e quindi di stretta interpretazione, deve escludersi allo stato la possibilità di corrispondere indennità per le attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 116/2017 (vedi in tal senso anche la circolare di questa Direzione generale prot. DAG n. 48171.U del 2.4.2009, nella quale si era già evidenziato che "Restano escluse dalla corresponsione dell'indennità, pertanto, le attività di mera redazione di sentenze e provvedimenti e di mero studio degli atti").

MAGISTRATURA ONORARIA

Prov. 8 luglio 2019

Giudici ausiliari di corte d'appello iscritti all'Albo degli avvocati – modalità versamento contributo cassa avvocati

I giudici ausiliari di corte d'appello, istituiti con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, iscritti all'Albo degli avvocati devono provvedere personalmente a corrispondere alla Cassa avvocati i relativi contributi, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Ministero della giustizia.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Prov. 7 gennaio 2019

Fascicolo di parte – Definizione del procedimento civile – Ritiro dei fascicoli – Adempimenti della cancelleria

Nell'ipotesi in cui il procedimento civile sia stato definito, gli Uffici giudiziari devono consegnare il fascicolo di parte sia alla parte personalmente, sia al nuovo difensore incaricato di difenderla nell'ambito del giudizio di impugnazione (sempre che lo stesso sia munito di apposito mandato).

SERVIZI DI CANCELLERIA

Prov. 13 settembre 2019

Pene pecuniarie – recupero credito – Art. 238-bis d.P.R. n. 115 del 2002

La materia del recupero crediti per pena pecuniaria è stata ampiamente e dettagliatamente disciplinata nelle circolari del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, prot. DOG n. 147874 del 4 agosto 2017, n. 9958 del 16 gennaio 2018 e n. 122979 del 31 maggio 2018. In particolare, dalla lettura della circolare da ultimo citata (emanata dopo l'introduzione, all'interno del testo unico sulle spese di giustizia, dell'art. 238-bis) emerge con chiarezza l'equiparabilità – ai fini di far scattare l'obbligo per gli Uffici giudiziari di trasmettere gli atti al P.M. per l'attivazione del procedimento di conversione – delle partite di credito prossime alla prescrizione a quelle prese in carico dall'agente della riscossione da almeno 24 mesi: la stessa, infatti, dopo aver chiarito che, a fronte dell'obbligo sancito dall'art. 238-bis d.P.R. n. 115 del 2002 di trasmissione delle partite di credito da ultimo citate, esiste l'ulteriore obbligo di effettuare una "ricognizione delle pene

pecuniarie il cui termine di estinzione maturerà dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019", parimenti da trasmettere al P.M. "per le valutazioni di sua competenza", ha ricordato che "sul SIAMM è già attiva una funzionalità capace di individuare le partite "a rischio di estinzione", evidenziando le stesse nell'arco temporale che sarà indicato, di volta in volta, dallo stesso operatore".

SERVIZI DI CANCELLERIA

Prov. 11 settembre 2019

Pene pecuniarie – Ordinanza di estinzione della pena pecuniaria

Nel caso di impossibilità di procedere alla chiusura delle partite di credito in assenza dell'ordinanza di estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione, si ricorda che gli artt. 227-ter e 227-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 prevedono espressamente l'applicazione degli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220 con riferimento alle pene pecuniarie. Pertanto, nel prevedere l'applicazione alle pene pecuniarie delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo e di quelle relative all'annullamento, l'art. 227-quater evidenzia come l'ufficio recupero crediti, per il tramite di Equitalia Giustizia S.p.A., debba obbligatoriamente comunicare al concessionario e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico. Pertanto, se nell'ipotesi di conversione della pena pecuniaria l'ufficio recupero crediti procedesse autonomamente alla chiusura, sia pure solo contabile, della partita di credito sulla base dell'ordinanza di conversione della pena, non osservando quanto stabilito nel testo unico, finirebbe per introdurre nel sistema una modalità di estinzione della pena non espressamente contemplata. La necessità dell'emissione dell'ordinanza di estinzione è del resto confermata dalla circolare del 14 gennaio 2006 sulla tenuta informatizzata dei registri nei settori esecuzione penale e sorveglianza della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, nella quale, al punto 16 dedicato alla Definizione delle misure alternative, si legge che "è prevista la chiusura del registro SIES in uso presso la magistratura di sorveglianza con l'annotazione della data di emissione dell'ordinanza a seguito di accertamento di valida espiazione della stessa...". Pertanto, alla luce di quanto sopradetto, si ritiene di poter

affermare che la chiusura delle partite di credito, nell'ipotesi prospettata, possa avvenire solo all'esito dell'effettiva estinzione della pena per espiazione comunicata dalla magistratura di sorveglianza all'esito della relativa procedura.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Prov. 17 dicembre 2019

Spese di lite liquidate in favore della parte civile con sentenza penale di primo grado non irrevocabile e non dichiarata provvisoriamente esecutiva – rilascio della formula esecutiva-esclusione.

Mentre i capi di condanna contenuti nelle sentenze civili sono provvisoriamente esecutivi *ex lege* (art. 282 c.p.c.), nel processo penale lo sono solo ove il giudice abbia dichiarato gli stessi provvisoriamente esecutivi *ex art.* 540, comma 1, c.p.p. (“*a richiesta della parte civile*” e in presenza di “*giustificati motivi*”), con l'unica eccezione della condanna al pagamento di una provvisoria *ex art.* 539, comma 2, c.p.p., che è “*immediatamente esecutiva*” (art. 540, comma 2, c.p.p.). Inoltre, mentre nel processo civile la condanna al pagamento delle spese di lite può accedere a qualsiasi capo di sentenza, indipendentemente dalla natura (di condanna, costitutiva o di mero accertamento) e dal segno (accoglimento, rigetto o altro) della decisione principale (così Cass. civ. n. 21367/2004, n. 16003/2008, n. 4306/2008, n. 1283/2010 e n. 10453/2014), nel processo penale essa consegue necessariamente alle statuizioni civili della pronuncia penale, potendo essere emessa solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno proposte in quella sede dalla parte civile (art. 541 c.p.p.).

Pertanto, ove il giudice penale non abbia dichiarato provvisoriamente esecutivo il capo di condanna al risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile costituita, e ove non abbia riconosciuto, in favore di quest'ultima, una provvisoria (“*immediatamente esecutiva*” *ex lege*), anche la condanna al pagamento delle spese di lite non può essere considerata provvisoriamente esecutiva, difettando, appunto, la necessaria declaratoria giudiziale.

Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame – determinazione del contributo unificato

È dovuto in grado di appello il contributo unificato per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale “se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno”, quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile, indipendentemente dalla costituzione in giudizio di quest'ultima o dall'impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria. “Ne consegue che l'importo dovrà essere di eguale ammontare di quello corrisposto in primo grado se la somma liquidata in sentenza dal giudice di secondo grado corrisponde a quella liquidata in primo grado; se l'importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato dovrà essere commisurato alla somma liquidata”, senza operare nessun tipo di compensazione rispetto alla somma liquidata in primo grado.

Per quanto riguarda invece il ricorso in Cassazione, a parere di questa Direzione generale il contributo unificato è dovuto nelle sole ipotesi disciplinate dall'art. 578 del c.p.p.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. 23 ottobre 2019